



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. 6 INFRASTRUTTURE / Strade Provinciali

Ordinanza n° REGDE / 7 / 2024

Lodi 09-04-2024

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI PERTINENZA DELLA S.P. 16 "SAN GRATO – ZELO B.P." DAL KM 1+160 AL KM 1+739, LATO DESTRO A DECORRERE DAL GIORNO 15 APRILE P.V. FINO A FINE LAVORI, PER LA POSA MEDIANTE PERFORAZIONE TELEGUIDATA DI NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE TELEFONICA E DIGITALE

IL DIRIGENTE AREA INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI

Attesa la propria competenza ai sensi della Determinazione Dirigenziale RegdP n.52 del 23/08/2023;

Visti:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- il D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 "N.C.d.S.";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di esecuzione del N.C.d.S.";
- il D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- il D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 "T.U.S.L.";
- il D.M. 1° ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- il D.Lgs 1° agosto 2003, n.259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- il D.M. 22/01/2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- D.Lgs. 4/12/1992 n. 475 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale";
- D.M. del 9/6/95 "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità;
- la Convenzione D.G.P. n.49 del 01/03/2013;
- il Regolamento provinciale per le concessioni D.C.P. n.27 del 17/12/2020;
- l'Aut. n°101/2022;

Premesso:

- che con atto autorizzativo n.49/2024 del 20/03/2024 l'Ufficio Concessioni provinciale ha autorizzato la Società OPEN FIBER S.p.A. per la posa, mediante sistema di perforazione no-dig (microtunnelling), di nuova infrastruttura di rete telefonica e digitale in parallelismo alla banchina stradale destra della S.P. 16 "San Grato – Zelo B.P." dal km 1+160 al km 1+739, nel territorio del Comune di Montanaso Lombardo;
- che lungo il medesimo margine della prefata strada provinciale, dal km 1+160 al km 1+739, corre in affiancamento l'afferente pista ciclopedonale;
- che la tecnologia prescelta per la posa in opera dell'infrastruttura TLC richiede l'obbligatorio utilizzo di macchinari specialistici che, dato il loro ingombro, occupano interamente la carreggiata della pista ciclopedonale, ciò determina la temporanea chiusura al transito della stessa e la

conseguente sospensione della circolazione fino alla fine dei lavori;

- che per l'esecuzione dei lavori in oggetto il committente si avvale della competenza della Società Sielte S.p.A. oltre che della specializzata in perforazioni 0.3 S.r.l., con sede legale in C.so Sicilia 40 – 95131 Catania (CT);

Preso atto dell'istanza pervenuta allo scrivente Ufficio dalla Società Sielte S.p.A., il giorno 08/04/2024 – Prot. prov. n.13373 -, intesa ad acquisire la propedeutica autorizzazione provinciale per la sospensione temporanea della circolazione lungo la pista ciclopedonale di pertinenza della S.P. 16 "San Grato – Zelo B.P." dal km 1+160 al km 1+739, per l'esecuzione dei lavori in argomento, a decorrere dal giorno 15 aprile p.v. fino a fine lavori;

Richiamate tutti gli obblighi e le prescrizioni tecniche dell'autorizzazione provinciale n.49/2024 del 20/03/2024;

Appurato

- la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori di posa in opera dell'infrastruttura TLC già autorizzata;
- l'interesse pubblico connesso all'implementazione della digitalizzazione del territorio;
- che la sospensione della circolazione ciclopedonale sarà limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che per l'effettuazione in sicurezza degli stessi saranno adottate tutte le necessarie precauzioni a garanzia dell'incolumità pubblica e delle maestranze impegnate in cantiere;

Preso atto

- delle caratteristiche geometriche e funzionali della strada provinciale e dell'afferente pista ciclopedonale interessata dai lavori;
- del volume e della tipologia di traffico normalmente in atto;
- della necessità, per i motivi esplicitati, di procedere alla temporanea modifica della circolazione lungo la pista ciclopedonale dal km 1+160 e il km 1+739;

Dato Atto che i lavori saranno materialmente eseguiti, per conto del committente, dalla Società 0.3 S.r.l. (C.F./P.IVA 05185400875), con sede legale in C.so Sicilia, 40 - 95131 Catania (CT), la quale avrà l'obbligo di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza e i DPI prescritti dalle disposizioni normative in materia di sicurezza;

Richiamato

- il combinato disposto degli artt.5, comma 3, e 6 comma 4, lett. b) del D.L.vo 30 Aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 495/92 "Regolamento del C.d.S.";
- l'art.21 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt.30,31,33,34,37,38,40,41,42 del D.P.R. 495/92 "Regolamento del Codice della Strada";
- il D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il D.M. 22/01/2019 "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- l'Aut. prov. n.138/2023 del 20/11/2023;
- l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 disciplinante le "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- l'art.12 del Regolamento Provinciale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.42 del Nuovo Statuto Provinciale, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n.1 del 29/01/2015;

ORDINA

1. per le motivazioni in premessa esposte, che s'intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la sospensione temporanea della circolazione lungo la pista ciclopedonale di pertinenza della S.P. 16 "San Grato – Zerlo B.P.", tra il km 1+160 e il km 1+739, **a decorrere dal giorno 15 aprile p.v. fino a fine lavori**, per consentire l'espletamento in sicurezza dei lavori di posa in opera mediante perforazione con sonda teleguidata di infrastruttura TLC in parallelismo, lungo il margine destro della carreggiata ciclopedonale;
2. di autorizzare e demandare espressamente l'Impresa 0.3 S.r.l., appositamente incaricata dalla committente per l'esecuzione dei lavori, il tempestivo approntamento del cantiere temporaneo, nonché la predisposizione dell'adeguata e prescritta segnaletica di preavviso di chiusura e di quella necessaria per lo sbarramento della pista ciclopedonale, che deve essere obbligatoriamente conforme ai disposti del D.L.vo 285/92 "N.C.d.S", del D.M. 495/92 "Regolamento del Codice della Strada", nonché al Decreto Ministeriale LL.PP. del 10 Luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
3. di demandare espressamente all'Impresa esecutrice dei lavori, la temporanea copertura e/o rimozione della segnaletica stradale esistente, in palese contrasto con quella temporaneamente installata e il successivo e tempestivo ripristino della stessa cessate le esigenze contingenti che ne hanno determinato la temporanea copertura e/o rimozione;
4. di demandare espressamente all'impresa esecutrice dei lavori la chiusura della pista ciclopedonale in corrispondenza dei due nodi d'ingresso, posti rispettivamente in corrispondenza del km 0+924 dx e al km 1+976 dx, oltre all'installazione di segnaletica di pericolo inerente all'eventuale presenza di ciclisti/pedoni lungo la carreggiata della S.P. 16 – Fig. 35 Art.103 (altri pericoli) + pannello integrativo riportante i pittogrammi Figura 131 art.125 e Figura 125 Art.125 – rispettivamente al km 0+924 dx e al km 2+150 dx;
5. di demandare espressamente all'impresa esecutrice dei lavori ogni incombenza relativa al mantenimento in perfetto ordine di tutta la segnaletica temporanea installata per mezzo di proprio personale o delegato, sia di giorno che di notte;
6. di autorizzare l'installazione della prescritta segnaletica temporanea di cui sopra in ottemperanza ai disposti del D.M. 22/01/2019, che stabilisce i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in soggezione di traffico;
7. di disporre che vengano ottemperate tutte le prescrizioni normative in materia di sicurezza attraverso l'obbligatorio utilizzo di tutti i DPI necessari;
8. di demandare espressamente ogni responsabilità annessa e connessa ai lavori e/o per eventuali condotte commissive/omissive all'Impresa esecutrice dei lavori, in solido con la Società committente, lasciando sollevata e indenne la Provincia di Lodi, per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito dei lavori o in dipendenza dell'esecuzione degli stessi;
9. di disporre la trasmissione di copia del presente atto a tutte le forze dell'ordine e gli enti territorialmente interessati per opportuna conoscenza e il seguito di rispettiva competenza;

10. di attestare sul presente provvedimento la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA ALTRESÌ

che qualora i lavori vengano temporaneamente sospesi, la pista ciclopedonale sia lasciata libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano un ostacolo o l'area di cantiere;

che la presente autorizzazione o copia conforme della stessa, anche in formato elettronico, sia tenuta in cantiere ed esibita a ogni richiesta del personale adibito all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, i quali vigileranno sull'esecuzione del presente atto;

AVVISA

che a norma dell'art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente atto, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss.mm.ii., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;

che a ultimazione dei lavori, tutta la segnaletica temporaneamente installata, relativa alla presente autorizzazione, venga tempestivamente rimossa e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Il Dirigente
Area Infrastrutture, Lavori Pubblici, Trasporti
Arch. Vincenzo Bongiovanni – RegdP n. 52 del 23.08.2023
(firma digitale – art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)